

REGIONE PUGLIA
Comune di Serracapriola
Provincia di Foggia



Ing. Nicola Roselli - Termoli (CB)
 email ing.nicolaroselli@gmail.com



PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO NECESSARIO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA CON ASSOCIATO IMPIANTO APIARIO E DELLE RELATIVE OPERE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE DELLA POTENZA NOMINALE MASSIMA DI 46632 KW E POTENZA IN A.C. DI 40000 KW, SITO NEL COMUNE DI SERRACAPRIOLA (FG)

TITOLO TAVOLA

Osservazioni al parere endoprocedimentale con Prot.N.0170334/2024 del 07.04.2024 rilasciato dalla Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sez. Autorizzazioni Ambientali

PROGETTAZIONE	PROPONENTE	SPAZIO RISERVATO AGLI ENTI
<p>PROGETTO</p> <p>Ing. ROSELLI Ing. SALOME</p> <p>CONSULENZE E COLLABORAZIONI Ing. Elvio MURETTA Per.Ind. Alessandro CORTI Arch. Gianluca DI DONATO Dott. Massimo MACCHIAROLA Archeol. Gerardo FRATIANNI Geol. Vito PLESCIA</p> <p>Archeologo p.iva 01476890700 Abilitaz. Archeol. Prevent. n. 2313</p>	<p>LIMES 7 S.R.L SEDE LEGALE Milano, cap 20121 via Manzoni n.41 P.IVA 10307690965</p>	

4.2.6_20	FILE 1YLY2F7_4.2.6_20_RispNotaReg_2024_170334	CODICE PROGETTO 1YLY2F7	SCALA -
-----------------	--	----------------------------	------------

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	11/04/2024	EMISSIONE	ROSELLI	LIMES7	LIMES7
B					
C					
D					
E					
F					

Tutti i diritti sono riservati. E' vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, senza previa autorizzazione

**OSSERVAZIONI AL PARERE ENDOPROCEDIMENTALE CON PROT.N.0170334/2024
DEL 07.04.2024 RILASCIATO DALLA REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO AMBIENTE,
PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA - SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

OGGETTO: [ID VIP 9771] - Parco agrivoltaico, della potenza di 46,632 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Serracapriola (FG), in Contrada Inforchia. Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Proponente: Limes 7 S.r.l.

In riferimento al parere endoprocedimentale con Prot.N.0170334/2024 del 07.04.2024 rilasciato dalla Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Autorizzazioni Ambientali, con il quale si esprimeva “*giudizio non favorevole di compatibilità ambientale*” all'intervento in oggetto, si esprimono le seguenti osservazioni.

A. In merito al punto:

*“Verifiche ai sensi dell’art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021. ... - Si rileva peraltro che, rispetto alle ulteriori aree d’impianto e contrariamente a quanto dichiarato dalla Società proponente, **non si può addivenire ad un giudizio di idoneità dell’area per le seguenti motivazioni:***

- *nelle aree interessate **non** sono già installati impianti della stessa fonte (**lett. a**);*
- *l’area di impianto **non** ricade in un sito oggetto di bonifica (**lett.b**);*
- *l’impianto di impianto **non** interessa cave o miniere (**lett.c**);*
- *l’area di impianto **non** risulta nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (**lett. c bis**) società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (**lett.c bis 1**);*
- *l’area di impianto **non** ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (**lett. c ter 1**), non risulta adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (**lett. c ter 3**);*
- *l’area **RICADE nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela** (500 metri per gli impianti fotovoltaici, **lett. c quater**), come visibile in figura 2 e 2 bis. Si tratta in particolare dei seguenti beni sottoposti a tutela:
- Beni archeologici: FG005173 **Masseria Chiantinelle (4).**”*

Si osserva quanto segue:

L’area NON RICADE nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (500 metri per gli impianti fotovoltaici, lett. c/quater) e, precisamente, nella fascia di rispetto del “bene archeologico – Masseria Chiantinelle” in quanto la stessa lettera c/quater del comma 8 dell’art. 20 del D.Lgs 199/2021 e ss.mm.ii. recita quanto segue:

“... le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, (incluse le zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai

sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici.”

Dalla lettura di quanto sopra appare evidente che l'impianto:

- Non è ricompreso nel perimetro del bene sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004; infatti la “Masseria Chiantinelle” è un bene sottoposto a tutela e l'impianto è ubicato ad una distanza maggiore dei 100 ml stabiliti dal PPTR (infatti il bene è incluso nel PPTR, art 6.3. 1 Componenti Culturali e Insediative - Ulteriori contesti paesaggistici -Testimonianze della stratificazione Insediativa, coma (a) “siti interessati da beni storico culturali”, il cui buffer è di 100 metri, quindi fuori dai confini dell'impianto, come si vede anche dall'immagine riportata nel parere - figura 2 bis area 4 -);
- Non rientra tra i beni *sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo*. Infatti i beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda comprendono sia gli immobili sottoposti a tutela sulla base di specifico provvedimento (sia esso emesso ai sensi del D. Lgs. 42/2004 o delle previgenti Leggi in materia) sia quelli vincolati *ope legis* ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004 (in quanto appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro e che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settant'anni). I beni di cui all'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 sono quelli elencati proprio all'art. 136, ossia:
 - a) *le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;*
 - b) *le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;*
 - c) *i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;*
 - d) *le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.*

La “Masseria Chiantinelle”, dalla documentazione visionabile e reperibile dai siti istituzionali, non rientra in tale casistica.

B. In merito al punto:



“Verifiche ai sensi del RR 24/2010 - *Sebbene gli elaborati progettuali chiariscano che le aree di impianto (intese come aree occupate dai pannelli fotovoltaici, dalle cabine elettriche etc.) siano collocate al di fuori delle “aree non idonee” (vedi figg. 2 bis e 3), le particelle interessate dall’opera coinvolgono parzialmente:*

- *Boschi e foreste (1);*
- *Fiumi torrenti e corsi d’acqua: FG0166 Vallone S. Maria dell’Ischia, R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915 (2);*
- *Fiumi torrenti e corsi d’acqua: FG0167 Vallone dell’Eremita, R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915 (3);*
- *Aree umide (5);*
- *Formazioni arbustive in evoluzione naturale (6);*
- *Strade a valenza paesaggistica (7);*
- *Aree soggette a vincolo idrogeologico (8).”*

Si osserva quanto segue:

Proprio come riportato nella nota, le aree di impianto (intese come aree occupate dai pannelli fotovoltaici, dalle cabine elettriche, dalla recinzione etc.), sono COLLOCATE AL DI FUORI DELLE “AREE NON IDONEE” – punto. Il fatto che le aree e le superfici catastali siano nella disponibilità del proponente, ma che l’intervento proposto non interessi l’intera superficie, ma solo quella in cui si è esterni alle cosiddette “aree non idonee”, annulla in automatico quanto dichiarato nella nota rilasciata dalla Regione Puglia e sopra riportata.

Di seguito una rappresentazione planimetrica, già inserita nell’elaborato “1YLY2F7_4.3.6_RelazionePaesaggistica” nel paragrafo 2.1, in cui si evidenzia che l’impianto oggetto di intervento NON interessa “aree non idonee”.



Dettaglio sovrapposizione Area impianto - Aree non idonee Regione Puglia dal quale si evince che l'intervento non interessa "aree non idonee".

C. In merito al punto:

*“In merito ai requisiti di corretto inserimento dell’impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, si evidenzia l’**assenza** dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:*

- a) **non** è comprovata con l’adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);*
- b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili.*
- c) **non** è provato il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili.*
- d) **non** è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;*
- e) **non** viene discussa l’integrazione dell’impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio.*
- f) il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi,*
- g) **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all’autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;”*

Si osserva quanto segue:

Erroneamente a quanto si fa credere nella nota (presenza contemporanea di tutti i requisiti esposti), al punto 16.1 del D.M. 10.09.2010 si cita testualmente **“La sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti”**; pertanto basterebbe solo uno dei requisiti esposti affinché si possa addivenire ad una **“... valutazione positiva dei progetti”**.

Premesso ciò si contesta in toto quanto affermato dalla Regione Puglia Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Autorizzazioni Ambientali per i seguenti motivi.

L’impianto proposto **NON** rappresenta un impianto fotovoltaico, ma un impianto agrivoltaico in linea, anche, alle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici come già ampiamente dimostrato negli elaborati progettuali e, non per ultimo, nell’elaborato “1YLY2F7_4.2.6_19_DocumSpecialistica_08”, predisposto in risposta alla nota del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR, del 18.07.2023, prot. 0117319. L’attuale giurisprudenza ha già evidenziato la profonda differenza tra un impianto fotovoltaico e un impianto agrivoltaico, potendosi parlare ormai di un nuovo sistema costruttivo in cui la produzione elettrica da fonti rinnovabili si associa a coltivazioni agricole, tali da consentire sempre l’uso agricolo del suolo in armonia alla produzione di energia elettrica da fonte solare.

Già tale situazione **è in linea alla lettera c)** del punto 16.1 del citato D.M. 10.09.2010.

Ancora.

Il progetto proposto, nella sua configurazione e stesura, ha preso in considerazione aspetti ***“delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale”***; tali aspetti sono riportati e rimarcati nell’elaborato “1YLY2F7_4.2.6_17_DocumSpecialistica_06” al quale si rimanda per i dettagli. Nel seguito alcuni spunti del predetto elaborato che permettono di sottolineare il ***“rispetto delle tradizioni agroalimentari e del paesaggio rurale”***:

- Nel paragrafo 5.1 si riporta testualmente: *“... si è deciso quindi di puntare in primo luogo su colture che avessero un habitus adatto alla tipologia d’impianto APV. Successivamente, tra queste, si è scelto un set di colture che fosse adatto alla coltivazione nell’areale del sito d’impianto e che avesse uno stretto legame con il territorio. La scelta, quindi, è ricaduta su piante erbacee spontanee nella flora italiana e specie erbacee già coltivate in zona, quali trifoglio, farro, camomilla e rosmarino. In particolare, la scelta del farro (*Triticum dicoccum*) pur non essendo specie principalmente indirizzata all’allevamento apistico, è consequenziale alla tradizione agricola della provincia di Foggia. Attualmente in azienda vengono coltivati: pomodoro da industria, frumento duro e pisello da industria. Le quattro colture scelte sono state ideate in un sistema di rotazione annuale per limitare al minimo il fenomeno della stanchezza del terreno.*
- Nel paragrafo 9.2 si sottolinea la tutela delle *“colture floristiche e risorse autoctone e/o endemiche, con particolare attenzione all’individuazione degli ecotipi locali che possono costituire in termini di adattamenti morfo-funzionali e presenza di principi attivi, risorsa di grande interesse agronomico, vivaistico e nutraceutico”* e la *“Conservazione di un patrimonio culturale comprendente la storia, i costumi, le tradizioni che costituiscono un insieme di risorse”*.

Da quanto sopra esposto si evince il **pieno rispetto della lettera e)** del punto 16.1 del citato D.M. 10.09.2010.

Ancora.

Sempre con riferimento all’elaborato “1YLY2F7_4.2.6_17_DocumSpecialistica_06”, l’impianto proposto, definito agrivoltaico, *“è di per sé un approccio strategico e innovativo per combinare il solare agrivoltaico (PV) con la produzione agricola e per il recupero delle aree marginali. La sinergia tra modelli di Agricoltura 4.0 e l’installazione di pannelli fotovoltaici di ultima generazione, garantirà una serie di vantaggi a partire dall’ottimizzazione del raccolto, sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo, con conseguente aumento della redditività e dell’occupazione.”* (paragrafo 1 – pag. 4).

“L’impianto agrivoltaico in progetto adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli.” (paragrafo 2.2 – pag. 11)

Inoltre è presente un apiario che ancor di più sottolinea il rispetto delle tradizioni locali e integra le soluzioni innovative già presenti nel progetto proposto; infatti all’art. 1 della Legge del 24 dicembre 2004, n. 313 “Disciplina dell’apicoltura”, modificata con DDL. del 22 novembre 2016 concernente la disciplina dell’apicoltura amatoriale, si cita testualmente *“... riconosce l’apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell’ambiente naturale, dell’econosistema e dell’agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l’impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica*) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine”*.

Si sottolinea anche la presenza di una “fascia vegetazionale” lungo tutto il perimetro dell’area d’impianto.

“La fascia sarà costituita da specie autoctone arboree ed arbustive sempreverdi. Specie utilizzate: Crataegus monogyna, Pistacia terebinthus L., Ligustrum vulgare, Hedera helix L. subsp. helix e Laurus nobilis.

La presenza di una fascia vegetazionale ha come scopo quello di mitigare la percezione visiva dell'impianto, migliorare ed ampliare gli elementi della rete ecologica locale esistente e fornire un contributo mellifero per il sostentamento delle api, grazie alla presenza di specie mellifere.” (paragrafo 8.1 – pag. 30).

Per tutto quanto sopra esposto, l'impianto proposto **è in linea anche con la lettera f)** del punto 16.1 del citato D.M. 10.09.2010.

Infine l'intervento proposto **è in linea anche la lettera g)** del punto 16.1 del citato D.M. 10.09.2010 riguardo *“il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future”*; infatti il procedimento in oggetto prevede la “Valutazione di Impatto Ambientale”, avviato già in data 27.04.2023, per il quale si rende necessaria la “consultazione pubblica”, quest'ultima avviata in data 16.05.2023 e, successivamente, riavviata in data 14.12.2023 con pubblicazione dell’*“avviso pubblico”* in cui si specifica che *“chiunque abbia interesse può prendere visione delle integrazioni al progetto ed al relativo studio ambientale, nonché presentare in forma scritta le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi”*.

Tali elementi sono anche riportati nella nota Regione Puglia Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Autorizzazioni Ambientali in cui, sommariamente e senza ulteriori approfondimenti, si riporta:

“... il progetto prevede numerose misure di mitigazione, tra cui:

- *piantumazione di essenze arboree e arbustive lungo la recinzione dell'impianto*
- *predisposizione di un impianto apistico tramite l'installazione di arnie;*
- *interventi di coltivazione erbacee;*
- *creazione di passaggi lungo la recinzione perimetrale per la piccola/media fauna.”*

L'approfondimento di tali citazioni avrebbe evidenziato tutto quanto sopra riscontrato.

Da tutto quanto sopra esposto, si desume che l'intervento è in linea con ben **4** lettere di cui al punto 16.1 del citato D.M. 10.09.2010 e, pertanto, **si può procedere tranquillamente ad una valutazione positiva del progetto.**

D. In merito al punto:

*“La relazione archeologica¹ rileva, sull’area dell’impianto, due posizioni con **rischio alto**, legate a tracce antropiche pertinenti ad una frequentazione preistorica, forse resti di capanne (fig. 4). Stessa situazione si verifica per la stazione di elevazione, con un areale di frequentazione preistorica, forse di natura abitativa ...”*

Si osserva quanto segue (osservazioni a cura del dott. Archeologo Gerardo Fratianni).

Le due Unità Topografiche descritte nella Relazione Archeologica (UT 1 e UT 2) non sono acquisite da dati bibliografici o di archivio bensì frutto di apposite attività di ricognizione archeologica propedeutiche alla VPIA, pertanto individuate e descritte dal consulente archeologo incaricato della valutazione del rischio archeologico.

Si fa presente che la valutazione del Rischio Archeologico è un procedimento che cerca di verificare anticipatamente quale trasformazione potrà essere indotta nella componente ambientale archeologia da un determinato intervento umano pertanto deve essere considerata come parte del sistema ambientale e non come un fattore di valutazione a sé stante. In rischio archeologico è un fattore **probabilistico**, nato dalla combinazione di dati provenienti dall’analisi delle caratteristiche del territorio e delle sue presenze archeologiche secondo le metodiche e le tecniche della disciplina archeologica tra cui le attività di *survey*. Gli elementi visibili sul terreno, come la dispersione di pochi elementi rilevati durante le operazioni in loco, consentono di innalzare o meno il rischio archeologico che assume nella valutazione preliminare vari tipi di gradi, dal *nullo* all’*alto*, che resta sempre una valutazione sulla probabilità che il progetto possa intaccare o meno depositi archeologici. Il solo elemento di probabilità, pertanto, non deve essere considerato un elemento valutativo, ma necessita di ulteriori indagini per far sì che questo rischio diventi certezza o meno e che al contempo le opere di progetto non vadano ad interessare l’integrità degli stessi depositi.

Si devono infatti escludere, mediante indagini successive, che i reperti non siano stati trascinati in quei punti da attività colluviali oppure che le attività agricole non abbiano distrutto probabili giacimenti riportandone in superficie le sue componenti. Inoltre, una valutazione negativa *ex ante*, preclude la possibilità di esaurire eventuali bacini stratigrafici, come per le tombe, che possono essere scavate ed asportate senza compromettere la prosecuzione delle opere di progetto. Pertanto allo stato attuale si deve solo parlare di rischio che, in assenza di indagini quali “saggi archeologici” o prospezioni di varia natura, può solo rimanere tale.

Come indicato dall’art. 3 del DM del 14/04/2022 (“Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”) spetta al Ministero della Cultura ed in questo Caso dal Soprintendente alle Belle Arti e Paesaggio per le Province di Foggia e di Barletta, Andria, Trani, *l’approvazione della relazione archeologica definitiva redatta ai sensi dell’art. 25, comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.*

La relazione archeologica presentata dal proponente, rientra nella c.d. **Fase prodromica** (art. 25, comma 1, codice dei contratti), come regolamentato nell'Allegato 1 art. 4.1 delle sopracitate *Linee guida*, che *Consiste nella raccolta sistematica di tutti gli elementi noti, che contribuiscono a costruire un quadro conoscitivo esaustivo circa la consistenza del patrimonio archeologico nei siti prescelti dalle stazioni appaltanti per la dislocazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, al fine di consentire al Ministero della cultura di valutare la compatibilità delle opere in progetto con la tutela dei contesti archeologici; tale fase prevede altresì l'effettuazione di indagini di superficie (survey) volte all'individuazione di tracce superficiali indice della presenza di stratigrafie archeologiche sepolte.*

A seguito della documentazione prodotta, la Soprintendenza ha la facoltà di attivare la procedura di verifica preventiva (art. 25, comma 3, codice dei contratti), come indicato dell'art. 5 delle *Linee guida*, e *predispone il progetto delle indagini (o il piano delle attività)*, mediante *carotaggi e sondaggi di scavo*, funzionali a verificare la presenza e la consistenza del deposito archeologico nelle aree oggetto di progettazione, nonché a chiarire la natura e la complessità di tale deposito (art. 6).

L'esito dei sondaggi della procedura di verifica preventiva rientra nella *Fase conclusiva della procedura* (art. 8), in cui *Il soprintendente, approvata la relazione, esprime il parere di competenza sul progetto dell'opera proposta.*

Per le motivazioni sopra riportate si ritiene che la singola presenza di materiale archeologico presente sulle superfici di progetto non possono di per sé costituire un elemento di valutazione negativa senza l'avvio della procedura di verifica preventiva, gestita in tutte le sue fasi dal MIC.

Per quanto riguarda gli aspetti prettamente numerici e relativi al rispetto delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022, si concorda con quanto asserito nella nota e cioè che, *"... risulta **corretto** il calcolo dei parametri per il possesso degli indicatori previsti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022, proposto nella citata relazione specialistica"*.

E. In merito al punto "OSSERVAZIONI E CONCLUSIONI"

Si riscontra quanto segue:

*"Sebbene parte dell'impianto risulti ubicato in area idonea ai sensi dell'art. 20, co.8, lett. c-ter 2, D.Lgs. n. 199/2021, ricadendo entro il limite di 500 metri da un impianto eolico esistente, **le rimanenti aree non possono ritenersi idonee in quanto ricadenti nel buffer di 500 metri da un bene sottoposto a tutela ai sensi della Parte II, D. Lgs. n. 42/2004 (Masseria Chiantinelle).**"*

Vale quanto osservato al punto A. della presente.

“Il progetto dell’impianto, peraltro, non possiede alcuno dei requisiti di corretto inserimento dell’impianto nel paesaggio e sul territorio di cui al DM 10-9-2010, nonostante contempli varie misure di mitigazione e possieda i requisiti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022.”

Vale quanto osservato al punto C. della presente.

“Si rileva infine l’interferenza dell’impianto e del cavidotto con aree giudicate ad Alto Rischio archeologico”.

Vale quanto osservato al punto D. della presente.

Per tutto quanto sopra illustrato, si chiede all’autorità in indirizzo di concludere favorevolmente l’iter autorizzativo in questione

Digitally signed by: CRISTIANO
SPILLATI
Date: 19/04/2024 14:39:11